



**Programma 2021-2027 del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR -**

Provincia autonoma di Trento

Obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»

Priorità Trentino competitivo

Obiettivo specifico ai) "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate"

Potenziamento delle infrastrutture di ricerca e dei poli di specializzazione/innovazione

Avviso FESR n. 2/2023

Sostegno alle infrastrutture di ricerca

SETTORE DI INTERVENTO

04 Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

***VADEMECUM PER I BENEFICIARI
(Art. 73 c. 3 del Reg. UE 2021/1060)***

Il presente documento riepiloga le condizioni per il sostegno ad un'operazione selezionata a valere sull'Avviso FESR 2/2023 "Sostegno alle infrastrutture di ricerca". L'Avviso, nonché la normativa da esso richiamato, costituiscono in ogni caso il quadro giuridico applicabile al finanziamento.

INDICE

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
2. INTERVENTO FINANZIABILE E SUA LOCALIZZAZIONE.....	3
3. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE E PROROGA.....	5
4. SPESE AMMISSIBILI.....	5
5. RIMODULAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO.....	7
6. CONTABILITÀ SEPARATA, TRACCIABILITÀ, PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE.....	7
7. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.....	10
8. ADEMPIMENTI DERIVANTI DAL PRINCIPIO DNSH.....	11
9. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCA DEL CONTRIBUTO.....	13
10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	15
11. CONTROLLI.....	15
12. INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI.....	16

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il finanziamento di cui all'Avviso FESR 2/2023 è erogato mediante i fondi stanziati per l'attuazione del Programma FESR 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento.

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è uno dei principali strumenti finanziari della politica di coesione dell'UE, che si prefigge di contribuire ad appianare le disparità esistenti fra i diversi livelli di sviluppo delle regioni europee e di migliorare il tenore di vita nelle regioni meno favorite, sostenendo lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali.

La strategia delineata nel Programma FESR 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento individua, nell'ambito dell'obiettivo strategico "Un'Europa più competitiva e intelligente", la priorità "Trentino competitivo" per l'attuazione della quale viene individuata un'azione volta al "potenziamento delle infrastrutture di ricerca e dei poli di specializzazione/innovazione".

Principale normativa di riferimento

- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24-06-2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- regolamento (UE) 2021/1058, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24-06-2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - in particolare il paragrafo 2.1.1 "Finanziamento pubblico di attività non economiche";
- legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 «Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale» - Artt. 17 e 18;
- DPP 30 giugno 2023, n. 13-89/Leg. "Regolamento di esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015) per l'attuazione del programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) e del programma Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021-2027";
- legge provinciale sulla Ricerca - Legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 «Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse» - Artt. 1, 4, 18;
- principi della Carta Europea dei diritti fondamentali;
- principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

2. INTERVENTO FINANZIABILE E SUA LOCALIZZAZIONE

Il progetto di investimento selezionato prevede lo **sviluppo e/o il potenziamento** (implementazione dell'infrastruttura con le attrezzature necessarie per le finalità dell'infrastruttura o integrazione dell'infrastruttura esistente con nuove attrezzature per nuove funzioni ed eventuale messa in rete) oppure il **mantenimento allo stato dell'arte** (ammodernamento, aggiornamento delle attrezzature anche in termini di adeguamento a standard tecnologici più evoluti rispetto allo stato attuale) di infrastrutture di ricerca di rilevanza provinciale individuate dal Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR).

Per "infrastruttura di ricerca" si intendono, come da definizione della Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final: *gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o "distribuite".*

L'investimento oggetto del finanziamento deve essere **realizzato presso un'unità localizzata nel territorio della Provincia autonoma di Trento.**

L'infrastruttura di ricerca oggetto di investimento deve rientrare nelle previsioni di cui al paragrafo 2.1.1 della Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" e, nello specifico:

- ai fini del rispetto di quanto stabilito nella Comunicazione viene finanziato il progetto presentato da organismi di ricerca¹ o da altri soggetti pubblici che svolgono attività di ricerca sul territorio provinciale a condizione che l'eventuale attività economica dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca (nel caso degli altri soggetti pubblici) assorba esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non superi il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità (organismo di ricerca o infrastruttura di ricerca);
- se l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca svolgono attività sia economiche sia non economiche, deve essere garantito che i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività siano contabilizzati separatamente, anche mediante i rendiconti finanziari annui, sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili.

Le condizioni stabilite nel suddetto paragrafo, oltre che essere rispettate in fase di presentazione della domanda, vanno mantenute fino a conclusione del progetto e comunque per tre anni successivi all'erogazione del saldo, a pena di revoca dell'intero finanziamento.

Si rinvia comunque alla citata Comunicazione C(2022) 7388 final per ogni disposizione pertinente.

L'investimento finanziato deve risultare coerente con le finalità della Strategia di Specializzazione Intelligente della Provincia autonoma di Trento, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2297 di data 23 dicembre 2021, che identifica 4 aree prioritarie di sviluppo:

1. Sostenibilità, Montagna e Risorse Energetiche
2. ICT e Trasformazione Digitale
3. Area Salute, alimentazione e stili di vita
4. Area Industria Intelligente

La realizzazione dell'operazione deve inoltre essere coerente con i principi:

- della Carta Europea dei diritti fondamentali;
- della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

¹ «organismo di ricerca»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

3. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE E PROROGA

Avvio del progetto

Per avvio del progetto si intende la **data di adozione del provvedimento di concessione** del finanziamento da parte del Servizio Industria, Ricerca e Minerario.

Le procedure di evidenza pubblica finalizzate all'acquisizione dei beni oggetto di agevolazione non potranno essere avviate prima della data del provvedimento di concessione del finanziamento.

Termine di conclusione

Il progetto di investimento deve concludersi entro **36 mesi dalla data di avvio**.

Proroga

La durata del progetto può essere prorogata un'unica volta per massimo 6 mesi, su richiesta motivata da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza originaria di progetto, previa valutazione del Comitato per la ricerca e l'innovazione -CRI- e disposta con provvedimento del dirigente del **Servizio Industria, Ricerca e Minerario**.

Rendicontazione

Le spese devono essere rendicontate secondo le modalità e i termini specificati nella sezione "CONTABILITÀ SEPARATA, TRACCIABILITÀ, PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE" e **al più tardi entro 60 giorni dal termine di conclusione del progetto**. Non saranno pertanto ammessi giustificativi di pagamento non rendicontati nel termine di rendicontazione finale.

4. SPESE AMMISSIBILI

I finanziamenti riguardano esclusivamente le spese da sostenere dal beneficiario per la realizzazione del progetto sul territorio della Provincia autonoma di Trento; sono riferibili pertanto ad infrastrutture ivi localizzate e devono:

- rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente;
- riferirsi a beni di proprietà del soggetto richiedente il finanziamento.

Il progetto non può usufruire di altri finanziamenti finalizzati al sostenimento, anche parziale, delle medesime spese previste nel progetto. In caso contrario le **spese oggetto di cumulo non saranno ammissibili**.

L'Avviso si attua attraverso lo strumento di semplificazione dei costi con l'applicazione del tasso forfettario per coprire i costi indiretti pari al 7% dei costi diretti ammissibili, ai sensi dell'art. 54 par. 1 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Il costo complessivo è il risultato dei costi diretti necessari per la realizzazione del progetto, rimborsati a costi reali, più il 7% di tali costi a copertura dei costi indiretti del progetto stesso.

I costi ammissibili per la realizzazione dei progetti di investimento sono i costi relativi allo sviluppo, al potenziamento ed al mantenimento allo stato dell'arte dell'infrastruttura di ricerca, rientranti nel piano finanziario approvato e riconducibili alle seguenti tipologie:

- costi di macchinari, attrezzature/strumenti e degli impianti ad essi connessi;
- costi connessi a progettazione, attivazione e predisposizione all'utilizzo specifico, inclusi software, direttamente connessi a macchinari, strumenti e attrezzature.

I costi di macchinari strumenti e attrezzature sono ammissibili solo se di nuova acquisizione.

Sono esclusi beni usati.

Non sono ammissibili a finanziamento i costi già coperti dalla Provincia o da altri soggetti, a qualsiasi titolo concessi.

In ogni caso non sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spese:

- gli investimenti realizzati in economia;
- operazioni di leasing;
- imposta sul valore aggiunto, se recuperabile;
- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- interessi debitori e interessi di mora;
- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- oneri accessori (es. spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti, viaggio vitto e alloggio);
- contributi in natura (forniture di opere, beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da documenti di spesa);
- acquisto di materiale usato;
- materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio fiori, fioriere, quadri, tappeti, ecc.), ad eccezione di tende, stufe e altri beni funzionali rispetto all'attività svolta;
- beni mobili usati, beni a qualsiasi titolo già utilizzati dal beneficiario prima dell'acquisizione e, relativamente ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, beni non di prima immatricolazione; non sono considerati beni mobili usati, i beni mobili iscritti nei pubblici registri, reimmatricolati in Italia per la prima volta dopo una prima immatricolazione in altro Paese effettuata dal medesimo soggetto richiedente.

Nell'ambito delle procedure per l'attuazione del progetto, i proponenti devono applicare le procedure ed i limiti previsti dalla normativa europea, nazionale e provinciale in materia di appalti, di anticorruzione e di tracciabilità dei flussi finanziari (codice degli appalti; legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2; legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23; legge 6 novembre 2012, n. 190; legge 13 agosto 2010, n. 136).

Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo, gli accessori e l'immatricolazione a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato.

Divieto delle "revolving doors" – articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.

I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

5. RIMODULAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

Fermo restando il limite massimo del contributo concesso a finanziamento, che è vincolante, durante l'esecuzione del progetto il beneficiario può effettuare **compensazioni** tra le diverse tipologie di spesa, anche derivanti dall'attivazione di nuove voci:

- fino al 10% del costo totale ammesso a finanziamento, senza comunicazione al Servizio Industria, Ricerca e Minerario;
- oltre il 10% e fino ad un massimo del 30%, dovrà essere acquisita autorizzazione del Servizio Industria, Ricerca e Minerario sulla base del parere del CRI.

Non sono ammissibili compensazioni tra le diverse voci di costo del piano finanziario superiori al 30% del costo totale ammesso a finanziamento.

Ogni altra modifica del progetto deve essere comunicata al Servizio Industria, Ricerca e Minerario che acquisirà, se necessario, il parere del CRI.

Si evidenzia che le modifiche ammesse non devono comunque snaturare il progetto, ridefinendolo nella sostanza e negli obiettivi rispetto a quanto presentato ed approvato.

6. CONTABILITÀ SEPARATA, TRACCIABILITÀ, PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE

Contabilità separata

I beneficiari sono tenuti alla **predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto agevolato**, che devono essere prontamente rintracciabili all'interno del sistema contabile generale. Tale previsione può essere assolta attraverso la predisposizione di un sistema contabile distinto (anche mediante l'utilizzo di fogli di calcolo), oppure attraverso un'adeguata codifica contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici o, in alternativa, attraverso la predisposizione di un prospetto di raccordo che evidenzi, per ogni spesa, gli estremi di registrazione della stessa all'interno della contabilità generale.

Mediante il sistema di contabilità separata o l'adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) deve essere possibile l'immediata e chiara individuazione di tutte le transazioni relative ad un'operazione cofinanziata, la loro inequivocabile riconducibilità all'operazione, nonché il rapido riscontro tra il movimento e la documentazione probatoria della spesa.

Tracciabilità

Tutte le procedure di acquisto attivate dovranno rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, **apponendo il CUP (codice unico di progetto) e il CIG (codice identificativo di gara) sulla pertinente documentazione.**

Va utilizzato e comunicato il **conto corrente dedicato** utilizzato per i flussi finanziari associati all'investimento agevolato.

Documentazione giustificativa della spesa

Le spese devono essere riconducibili al progetto di investimento approvato, effettivamente sostenute dal beneficiario, regolarmente contabilizzate, tracciabili e comprovate da fatture o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente. A tal fine i beneficiari si dovranno attenere al seguente obbligo:

sulle fatture o altro documento giustificativo della spesa, indicazione, nell'apposito campo, del CUP comunicato all'atto della concessione del contributo e del CIG.
La mancata apposizione del CUP e del CIG porta alla non ammissibilità della spesa.

Tutti i documenti giustificativi delle spese (fatture ed equipollenti) devono riportare data non antecedente a quella di avvio del progetto.

Documentazione giustificativa del pagamento

Le spese sono ammissibili dal giorno di avvio del progetto; **i giustificativi di pagamento devono riportare data non antecedente a quella di avvio del progetto e non successiva al termine di conclusione dello stesso**, eventualmente prorogato.

Non è ammesso il pagamento in contanti.

Metodi di pagamento ammessi:

- a. bonifico bancario;
- b. modello F24, ove previsto.

Nella causale dei bonifici utilizzati per il pagamento delle spese dovranno essere riportati il numero e la data del documento di spesa a cui sono associati, nonché il Codice Unico di Progetto - CUP -, comunicato all'atto della concessione del contributo, ed il Codice Identificativo di Gara - CIG -.
La mancata apposizione del CUP o del CIG porta alla non ammissibilità della spesa.

Le spese sostenute con modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate non sono ammesse ad agevolazione.

I pagamenti devono essere regolati per singolo documento di spesa agevolabile: **non sono ammessi pagamenti cumulativi relativi a più documenti di spesa, tranne nel caso di modello F24.**

Il pagamento del singolo documento di spesa agevolabile può tuttavia essere regolato in più tranches. Non saranno ammessi documenti di spesa che non siano stati integralmente pagati. Si procederà pertanto ad escludere dall'agevolazione l'intero documento di spesa parzialmente rendicontato.

Nel caso di assenza o inesatta indicazione del documento di spesa all'interno del bonifico, potrà essere acquisita la dichiarazione liberatoria resa dal fornitore.

Si forniscono di seguito alcuni orientamenti da parte dell'Autorità di Gestione FESR 2021-2027 in merito ad alcuni quesiti riguardanti le modalità di pagamento.

Impiego dello strumento pagoPA

Problema rappresentato: compatibilità dello strumento pagoPa con le prescrizioni degli avvisi FESR nel caso di pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.

Negli avvisi FESR emanati dalla Provincia autonoma di Trento sono individuati, con apposite prescrizioni, i metodi di pagamento dei giustificativi di spesa emessi dai fornitori di beni e servizi. Il metodo di pagamento consentito in via ordinaria è quello del bonifico bancario. Con la presente si chiarisce che lo strumento pagoPA è da intendersi compatibile con le prescrizioni citate, in quanto consente di adottare diverse modalità di pagamento, tra cui, per esempio, anche l'addebito in conto corrente: in tal caso il metodo di pagamento utilizzato è equivalente ad un bonifico bancario. Anche nel caso di impiego di pagoPA, nel rispetto delle prescrizioni dei singoli avvisi sui metodi di pagamento consentiti, devono in ogni caso essere applicate le

disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti che generalmente prevedono l'indicazione, nella causale del pagamento, del Codice Unico di Progetto (CUP) e dei dati identificativi del documento di spesa. E' pertanto onere di ciascun beneficiario richiedere al soggetto emittente i moduli pagoPA l'inserimento dei dati necessari.

Utilizzo della carta di debito negli acquisti telematici.

Problema rappresentato: ragioni di opportunità di impiego delle carte di debito.

Gli avvisi FESR emanati dalla Provincia autonoma di Trento individuano, con apposite prescrizioni, la carta di credito aziendale quale metodo di pagamento consentito per gli acquisti telematici. Tale previsione risponde alla ratio di garantire la piena tracciabilità di pagamento rispetto a quella specifica modalità di acquisto. Si ritiene che l'utilizzo della carta di debito sia assimilabile a quello della carta di credito nella misura in cui il principio di tracciabilità rimane preservato. L'utilizzo della carta di debito, limitatamente agli acquisti telematici, è pertanto assimilabile, alle seguenti condizioni:

- * che la carta di debito sia collegata al conto corrente dedicato del beneficiario;
- * che si possa produrre, per analogia, la documentazione probatoria citata nell'avviso di riferimento, ossia *"estratto conto della carta di credito aziendale; estratto conto bancario riportante l'avvenuto addebito del saldo debitorio delle operazioni eseguite con la carta aziendale; dichiarazione del beneficiario del contributo che attesti la pertinenza della spesa sostenuta con la carta di credito aziendale con il progetto."* Rimane escluso l'utilizzo delle carte "prepagate" che non garantiscono la sopracitata tracciabilità.

Mancata indicazione del CUP nel giustificativo di spesa da parte del fornitore estero.

Problema rappresentato: difficoltà nell'apposizione del codice unico di progetto (CUP) da parte di fornitori esteri.

L'art. del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 stabilisce che l'obbligo di apporre il codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, *"non si applica alle fatture emesse da soggetti che 2 non siano stabiliti nel territorio dello Stato, (omissis). Le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche"*

Il manuale delle procedure FESR 2021-2027 conferma tale previsione. Si forniscono di seguito alcune indicazioni utili a garantire la correlazione sopracitata. La fattura estera potrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sull'originale cartaceo, sia di acconto, sia di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro. In caso di emissione di un'autofattura elettronica nei termini di legge, se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto, il CUP potrà essere apposto nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (a titolo esemplificativo: "Tipo-Documento" "TD20" dove, nella sezione "Dati del cedente/prestatore" si possono inserire i dati del fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, con il CUP.).

Rendicontazione

Termini per le rendicontazioni

Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti termini di rendicontazione:

- a) prima rendicontazione intermedia nell'anno 2024: entro il 31 dicembre 2024;**
- b) seconda rendicontazione intermedia nell'anno 2025: entro il 31 maggio 2025;**
- c) terza rendicontazione intermedia nell'anno 2025: entro il 31 ottobre 2025;**

d) quarta rendicontazione intermedia nell'anno 2026: entro il 31 maggio 2026;

e) quinta rendicontazione intermedia nell'anno 2026: entro il 31 ottobre 2026;

entro i termini sopra indicati il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento a titolo di stato di avanzamento lavori accompagnata dalla documentazione richiesta per l'erogazione;

f) rendicontazione finale: entro 60 giorni dal termine ultimo di conclusione del progetto;

entro il termine indicato il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento a titolo di saldo lavori per la parte non rendicontata in precedenza, accompagnata dalla documentazione richiesta per l'erogazione.

Il termine ultimo di conclusione del progetto è fissato entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione, fatta salva l'eventuale proroga.

I termini di rendicontazione sono soggetti alla comunicazione di preavviso di cui all'art. 20 c. 2 ter della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23.

7. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L'erogazione del finanziamento avviene, previa richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un suo delegato e accompagnata dalla documentazione prevista, secondo le seguenti modalità:

- su stato di avanzamento relativo alla prima rendicontazione intermedia presentata entro il 2024, sulla base dei costi sostenuti e ritenuti ammissibili nonché a seguito della verifica della relativa rendicontazione intermedia e relazione tecnico-scientifica, nel limite delle risorse complessivamente disponibili sul 2024, pari ad euro 8.000.000,00 (circa 66,66% dell'importo complessivo dell'Avviso);
- la restante quota (circa 33,34%) relativa ai costi rendicontati e ritenuti ammissibili sarà erogata, per l'ulteriore stato di avanzamento e a saldo, in seguito alla presentazione delle successive rendicontazioni, nei limiti del finanziamento concesso, ad avvenuta verifica delle rendicontazioni e delle relative relazioni tecnico-scientifiche.

Documentazione per l'erogazione

Il Servizio competente procede all'erogazione previa verifica dell'ubicazione della sede legale o dell'unità locale destinataria dell'investimento nel territorio provinciale e della seguente documentazione:

- una relazione scientifica, sottoscritta congiuntamente dal responsabile scientifico e dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o suo delegato, in grado di fornire elementi conoscitivi relativi a:
 - svolgimento del progetto;
 - risultati intermedi conseguiti/obiettivi raggiunti;
 - modalità di valorizzazione dei risultati;
 - eventuali variazioni rispetto al progetto originario;
- tabella riepilogativa dei costi effettivamente sostenuti e ripartiti per il periodo di riferimento;
- distinta riepilogativa dei documenti giustificativi della spesa e del pagamento;
- copia delle fatture di acquisto o documenti equipollenti;
- copia dei contratti sottoscritti e degli eventuali atti di gara se la relativa procedura non è stata espletata dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti;

- copia della documentazione attestante il pagamento della spesa (f24 quietanzati e bonifici).

La documentazione di cui al presente punto deve essere presentata al Servizio Industria, Ricerca e Minerario, mediante piattaforma informatica accessibile dal portale **sifesr.provincia.tn.it**.

Il Servizio competente può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a regolarizzazione di quella presentata, fissando un termine massimo di un mese per la presentazione della stessa, anche successivamente alla data di rendicontazione degli investimenti ammessi. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine fissato, il Servizio ne sollecita la presentazione da effettuarsi entro un termine massimo di un ulteriore mese; decorso inutilmente il termine assegnato, se la carenza della documentazione agli atti è tale da non poter istruire utilmente la domanda di rimborso, viene disposta la decadenza del contributo; laddove la carenza della documentazione agli atti renda impossibile definire solo l'ammissibilità di alcune spese, queste non saranno considerate ammissibili.

Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese effettuate in valuta estera sono utilizzate le quotazioni reperite tramite il portale dei tassi di cambio della Banca d'Italia e relative al giorno in cui è stato emesso il documento di spesa presentato in valuta estera.

Nel caso in cui l'investimento realizzato risulti di importo inferiore a quello ammesso a finanziamento, il contributo dovrà essere rideterminato in funzione della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 6 in materia di realizzazione parziale.

All'atto della rendicontazione finale, e successivamente, in relazione al periodo di stabilità, sarà verificata la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 2.1.1 della Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" e, in particolare, il rispetto della soglia del 20% dell'eventuale attività economica svolta dall'organismo di ricerca.

8. ADEMPIMENTI DERIVANTI DAL PRINCIPIO DNSH

Rispetto del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali DNSH² (Do No Significant Harm) come definito dall'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852.

In fase di predisposizione del Programma FESR 2021-2027 gli effetti ambientali sono stati valutati non significativi e pertanto il principio è rispettato; il rispetto del principio in relazione all'avviso 2/2023 è comunque oggetto di un'ulteriore conferma nella fase di selezione di un progetto. Sono stati inoltre previsti alcuni adempimenti posti a ulteriore garanzia della mitigazione degli eventuali effetti non significativi. In particolare è stato previsto che particolari acquisizioni previste dal progetto di investimento devono essere in linea con i più aggiornati standard in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti,

2 Principio DNSH - il progetto non deve generare un danno significativo sulla sostenibilità ambientale e in particolare in relazione:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto - i) non adattando un'attività al peggioramento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici qualora l'attività sia esposta al rischio di tali effetti oppure ii) adattando in modo inadeguato, qualora si predisponga una soluzione di adattamento che protegge una zona ma che aumenta i rischi in un'altra;
- all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
- all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

tramite l'applicazione di requisiti di certificazione ambientale, o l'applicazione di criteri ambientali minimi o di specifiche aggiuntive rispetto a questi.

Nella fase di realizzazione progettuale vanno pertanto effettuati gli acquisti coerentemente con quanto dichiarato nel piano finanziario presentato e approvato.

Per quanto riguarda i requisiti di certificazione ambientale, di seguito si riportano le indicazioni da seguire con i relativi elementi che saranno oggetto di verifica.

Tipologia di prodotto e requisiti	Elementi di verifica
<p>Acquisto di prodotti elettronici: PC Desktop, PC Portatili, Smartphone, Tablet e Server</p> <p>Devono essere dotati di un marchio ecologico ISO di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, dell'etichetta EPA ENERGY STAR o di altra documentazione equivalente.</p> <p>Le apparecchiature elettroniche acquistate, noleggiate e prese in leasing devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti.</p>	<p>1) Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore, se applicabile alla luce della normativa di riferimento.</p> <p>2) Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo all'economia circolare (es: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente).</p> <p>In assenza di etichetta ambientale di tipo I è ammissibile:</p> <p>2a) Per mitigazione cambiamenti climatici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etichetta EPA ENERGY STAR; • Dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE34. <p>2b) Per economia circolare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424); • Nel caso di computer fissi e display, marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043. <p>2c) Per prevenzione inquinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • La conformità delle apparecchiature è verificata tramite una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.) <p>Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate dovrà essere fornita una delle certificazioni di sistema di gestione seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto); • EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).
<p>Acquisto di apparecchiature per stampa, copia, multifunzione, servizi print&copy</p> <p>Devono essere conformi alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi "Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio", approvati</p>	<p>Documentazione attestante il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, ad esempio</p> <ul style="list-style-type: none"> - etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio Der Blaue Engel, Nordic Swan, Ecolabel (UE); - rapporto di prova che attesti la conformità al requisito, rilasciato da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 sulle norme ISO/IEC 10561 e IEC 62301 oppure da un laboratorio riconosciuto dal programma di qualificazione ENERGY STAR; - scheda tecnica redatta dal produttore da cui risultino i dati di consumo energetico rilevati e di quanto, in percentuale, tali dati rilevati, in raffronto a quelli previsti nella linea guida ENERGY STAR nell'ultima versione approvata, sono inferiori.

<p>con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019.</p> <p>Le apparecchiature elettroniche acquistate, noleggiate e prese in leasing devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti.</p>	
---	--

9. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

I soggetti destinatari del contributo sono obbligati a:

- a) **realizzare il progetto di investimento approvato sul territorio della Provincia autonoma di Trento;** modifiche al progetto e al piano finanziario sono consentite solo nei limiti e secondo le modalità e le autorizzazioni previste nell'Avviso. Non sono in ogni caso ammissibili modifiche che incidano sulle condizioni di ammissibilità del progetto. In caso di parziale realizzazione del progetto non viene disposta la decadenza del contributo solo a condizione che sia dimostrata la funzionalità di quanto realizzato;
- b) **rispettare i termini di rendicontazione del progetto.** Il mancato rispetto del termine di rendicontazione finale comporta la decadenza del contributo;
- c) **non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per 3 anni dall'erogazione del saldo del contributo;**
- d) **rispettare le condizioni previste per il finanziamento pubblico di attività non economiche in coerenza con la definizione di infrastruttura di ricerca** ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 2.1.1 della Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" fino al compimento dei 3 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo, pena la revoca totale dello stesso.
- e) **garantire che, qualora l'infrastruttura potenziata svolga sia attività economica sia non economica, i due tipi di attività, i loro costi, finanziamenti e ricavi siano chiaramente evidenziati mediante sistemi di contabilità separata.**

La sostituzione dei beni mobili agevolati entro il termine previsto al punto c. non costituisce violazione dell'obbligo ivi richiamato se avviene alle seguenti condizioni:

- preventiva autorizzazione del Servizio Industria, ricerca e minerario a seguito di richiesta motivata;
- il bene viene sostituito con un altro bene avente caratteristiche analoghe o superiori;
- il fornitore del nuovo bene acquisisce il bene originario, scontandone il valore dal prezzo di acquisto del nuovo bene;
- i vincoli ancora gravanti sul bene originario vengono trasferiti sul nuovo bene per il periodo residuo di stabilità dell'operazione.

In ogni caso, dall'operazione di sostituzione non può derivare alcun vantaggio economico per il beneficiario.

I soggetti destinatari del contributo sono, inoltre, obbligati a:

- I. **accettare i controlli** di cui al paragrafo 11 dell'Avviso e più in generale ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi prescritti in virtù del presente Avviso e dalla disciplina da esso richiamata, consentendo l'accesso ai locali del beneficiario e collaborando per lo svolgimento della necessaria attività istruttoria volta alla concessione, erogazione e mantenimento del contributo; in caso contrario viene disposta la decadenza del contributo;

- II. **comunicare tempestivamente all'ente istruttore** qualsiasi modifica soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa, anche in ordine al rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione di cui al successivo punto VIII; qualora dalla mancata comunicazione derivasse una violazione degli obblighi o delle condizioni rilevanti ai fini della concessione o del mantenimento della stessa, viene disposta la decadenza prevista per la violazione considerata;
- III. **rispettare le prescrizioni in materia di cumulo** (divieto di plurimo finanziamento sulle medesime spese) di cui al presente Avviso; in caso di violazione viene disposta l'inammissibilità della spesa oggetto di cumulo;
- IV. **adempiere agli obblighi di informazione, pubblicità e trasmissione** dei dati di avanzamento procedurale e finanziario del progetto come definiti nell'allegato "Obblighi di Informazione e Pubblicità dell'avviso; in caso di violazione, l'Amministrazione comunicherà specifiche misure correttive, concedendo un termine utile di adempimento: in caso di mancato adempimento di quanto prescritto nel termine assegnato, verrà disposta la decadenza parziale del contributo, tenuto conto del principio di proporzionalità, nella misura massima del 3% del sostegno, a norma dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060;
- V. **rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e mantenere un sistema di contabilità separata** o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione agevolata;
- VI. **presentare documentazione veritiera.** Viene disposta la decadenza del contributo laddove la non veridicità della documentazione incide sull'ammissibilità della domanda di finanziamento; laddove la non veridicità della documentazione presentata non osti all'ammissibilità della domanda di agevolazione, ma riguardi la spesa ammissibile, viene disposta la decadenza del contributo nella misura corrispondente alla spesa oggetto della documentazione in questione, se del caso anche totale;
- VII. **conservare la documentazione amministrativa e contabile** nel rispetto della normativa europea, nazionale e provinciale, in particolare, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 la documentazione giustificativa deve essere mantenuta disponibile per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario. Tale periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
- VIII. **rispettare il vincolo della stabilità delle operazioni** di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. In virtù di tale principio, al di là di quanto espressamente previsto nei punti sopra richiamati, non si devono introdurre modifiche sostanziali al progetto agevolato, tali da alterarne la natura o le modalità di esecuzione compromettendone gli obiettivi originari, nei 3 anni successivi al pagamento finale al beneficiario. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza del contributo proporzionalmente al periodo di tempo mancante per il rispetto del termine.

La decadenza del contributo comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale dalla data di addebito del mandato di pagamento fino alla restituzione.

Nel caso di violazione di più obblighi, l'importo complessivamente revocato deriva dalla somma degli importi delle singole revoche risultanti dalle singole violazioni.

I procedimenti di decadenza del contributo sono in capo all'ente istruttore responsabile della gestione dell'avviso nel rispetto del contraddittorio con i soggetti beneficiari a cui viene data la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, ai sensi di quanto stabilito dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

I beneficiari si impegnano a seguire le disposizioni in materia di informazione e pubblicità inerenti gli interventi finanziati con il supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a fornire ogni informazione necessaria al monitoraggio dell'intervento.

Essi devono fornire alla Provincia Autonoma di Trento, nei termini e nelle modalità che saranno indicati, sia durante la realizzazione del progetto sia dopo la conclusione dello stesso, i dati sull'avanzamento progettuale che consentano all'Amministrazione provinciale, titolare del programma di investimento, di adempiere agli obblighi di monitoraggio procedurale e finanziario stabiliti dalla disciplina europea.

I beneficiari si impegnano a prestare la necessaria collaborazione a supporto della realizzazione di attività promozionali e attività di valutazione aventi ad oggetto la programmazione provinciale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

I beneficiari si impegnano inoltre a mettere a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, su richiesta, i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità e che all'Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano.

Per la corretta applicazione degli adempimenti in materia di comunicazione sul sostegno fornito dal FESR al progetto, ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060, come previsto dall'allegato 7 all'avviso FESR 2/2023, vanno applicate **le linee guida per la comunicazione a cura dei beneficiari del Programma FESR 2021-2027**, allegate al presente vademecum e comunque reperibili in:

<https://www.provincia.tn.it/News/Approfondimenti/Responsabilita-di-comunicazione-dei-beneficiari-FESR-2021-2027>

11. CONTROLLI

Dall'avvio dell'attività istruttoria delle domande e fino alle scadenze temporali dei vincoli posti per l'accesso all'agevolazione e per il suo mantenimento, compreso il vincolo di stabilità delle operazioni agevolate di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, saranno svolti sia i controlli ordinari da parte dell'ente istruttore responsabile della determinazione e della liquidazione delle agevolazioni, sia le ulteriori verifiche riconducibili ai compiti delle autorità provinciali responsabili della gestione, audit e certificazione delle spese liquidate a valere sul Programma provinciale FESR 2021-2027. I controlli, effettuati anche in loco presso i beneficiari, verteranno sull'ammissibilità all'agevolazione, sull'effettiva realizzazione delle attività progettuali, sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse e sugli obblighi di comunicazione.

I competenti organi comunitari, statali e provinciali potranno inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e/o controlli, anche in loco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

Nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati dovessero essere riscontrate delle **irregolarità**, la Provincia autonoma di Trento provvederà ad attivare le procedure di sospensione, rideterminazione o dichiarazione di decadenza/revoca del finanziamento. Analogamente si procederà qualora in sede di monitoraggio si riscontri che le attività svolte non sono coerenti con quanto indicato nel progetto di investimento.

Le somme già erogate a valere sui finanziamenti revocati o in eccesso rispetto ai finanziamenti rideterminati saranno pertanto recuperate tramite restituzione dell'importo, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale dalla data di addebito del mandato di pagamento fino alla restituzione.

12. INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI

La struttura responsabile per il finanziamento del progetto è:

Provincia autonoma di Trento
Servizio Industria, Ricerca e Minerario
Via Romano Guardini, 75
38121 TRENTO
telefono: 0461 495684
e-mail: serv.industriaricercaminerario@provincia.tn.it

L'indirizzo di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti dell'Avviso è il seguente: bandi.assistenza@provincia.tn.it .

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti riconducibili al progetto selezionato saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. (UE) 679/2016) e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. 196/2003 e s.m.), così come specificato nell'informativa di cui all'All. 8 dell'avviso FESR 2/2023.

I dati conferiti nell'attuazione delle operazioni saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell'attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari.

Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa sopra richiamata.

Ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Reg. (UE) 2021/1060, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Provincia, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario ed al progetto finanziato.

Ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea, saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico Arachne per l'individuazione del rischio di frode.